

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ETS"

Articolo 1 - COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione appartenente al Terzo Settore denominata:

"FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITÀ - ETS"

di seguito "Fondazione".

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Ivrea (Torino).

Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti modifica dello statuto, trasferire la sede nell'ambito del comune, istituire sedi secondarie purché nel territorio della Repubblica Italiana, istituire uffici operativi e rappresentanze.

Articolo 3 - SOCI FONDATORI

Il fondatore è l'"Associazione Comunità Casa dell'Ospitalità ONLUS".

Articolo 4 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato e non ha fini di lucro.

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e diffondendo iniziative rivolte alla tutela ed al sostegno di disabili e persone affette da disabilità ed handicap fisici e/o psichici e, in generale, di persone e categorie svantaggiate.

La Fondazione si ispira agli ideali cristiani della fraternità, nonché alla tradizione di assistenza e di servizio della Chiesa locale della Diocesi di Ivrea.

La Fondazione si prefigge in particolare di agevolare e sostenere strutture o iniziative di accoglienza e di aiuto nei confronti di disabili e persone disagiate e svantaggiate, di attivare o di partecipare ad iniziative rivolte alla loro tutela, di promuovere o sostenere iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza su questi temi.

A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie; in particolare può:

- instaurare rapporti di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, Enti, Associazioni, Cooperative sociali, etc.;
- stipulare convenzioni e contratti con Enti od Istituti di vario genere.

La Fondazione nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione, può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 5 del D. Lgs. Del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

La Fondazione può avvalersi di volontari, come definito dall'Art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ed a tal fine, ove si tratti di attività non occasionale, li iscrive in apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate, a cura della Fondazione, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro il limite massimo di euro mille (1.000,00) per volontario per

esercizio. Sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 6 - PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo conferito in occasione della costituzione della Fondazione stessa e da quant'altro successivamente pervenga nella disponibilità della Fondazione.

Il patrimonio potrà pertanto essere aumentato ed alimentato mediante donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari, elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando gli scopi della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione potrà ricevere contributi da Enti pubblici e/o privati e potrà altresì promuovere la raccolta di offerte in denaro o in natura.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- gli eventuali lasciti, contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari.

Eventuali future eredità, donazioni e simili liberalità destinate genericamente alla "CASA DELL'OSPITALITA'" si debbano intendere destinate alla "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'" e non alla "ASSOCIAZIONE COMUNITA' CASA DELL'OSPITALITA'", come precisato nella delibera dell'assemblea dei soci della "ASSOCIAZIONE COMUNITA' CASA DELL'OSPITALITA' ONLUS" ente fondatore, svoltasi in data 12 aprile 2012.

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione (di seguito C.d.A.) è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, nominati dal Fondatore, salvo quanto infra indicato. Il numero dei consiglieri è determinato all'atto del rinnovo del Consiglio. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. In tale ipotesi i consiglieri rimasti in carica continuano ad esercitare le relative attribuzioni fino alla nomina dei propri successori, limitandosi agli atti di ordinaria amministrazione nonché a quelli di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti. Entro il termine di 6 (sei) mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Nel caso in cui il Fondatore non possa effettuare o comunque non proceda alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla loro scadenza, il Consiglio di Amministrazione è nominato dai consiglieri rimasti in carica. Il Consiglio così nominato si intende pienamente in carica a tutti gli effetti statutari e di legge. Il C.d.A. resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. Nel caso in cui alla nomina provveda il Fondatore i consiglieri potranno essere confermati senza limiti di mandati. Nel caso in cui alla nomina non provveda il Fondatore, i consiglieri potranno essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

Articolo 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché la loro destinazione, assieme a quella degli eventuali utili di esercizio, secondo le finalità statutarie;
- delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo 15.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle funzioni attribuite.

Articolo 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria 3 (tre) volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con un qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione del relativo ordine del giorno; nei casi di urgenza il C.d.A. può essere convocato con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente).

Articolo 11 - POTERI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti, con votazioni separate, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta e tra i componenti del Consiglio stesso, tranne per la prima volta il Presidente nell'atto costitutivo della fondazione da parte del socio fondatore.

Il Presidente guida e coordina tutte le attività della Fondazione.

Egli rappresenta la Fondazione verso i terzi, ed anche nei confronti delle Autorità ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- ha facoltà di assumere anche deliberazioni di competenza del C.d.A., se motivate da assoluta indifferibilità e da urgenza, con obbligo di riferirne al Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di vacanza della carica o di impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, le facoltà ed i compiti sono espletati dal Vice Presidente che, nel compierli, accerta la vacanza o l'impedimento stesso.

In caso di vacanza della carica, o di accertato impedimento, anche del Vice Presidente, la carica è assunta ad interim dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Articolo 12 – ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

La Fondazione, ai sensi dell'Art. 30 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117, nomina un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'Art. 2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti. L'organo di controllo e/o il revisore dei conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice della metà più uno del numero complessivo dei membri.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

Articolo 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Qualora sussistano i requisiti di legge la Fondazione dovrà redigere il Bilancio Sociale.

Articolo 14 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONEDELLE RENDITE

Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità solidaristiche e di utilità sociale proprie della Fondazione medesima, essendo vietata qualsiasi altra destinazione.

È in ogni caso vietata, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati al Fondatore, ai collaboratori ed amministratori.

Si applica il disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire a singoli individui o ad enti, strutture, organizzazioni che non abbiano analoghe finalità statutarie, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 15 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti), può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge sarà devoluto ad altro o altri Ente/i del Terzo Settore, aventi finalità simili a quelle della Fondazione, individuati dal o dai liquidatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia ed in particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

* * * * *

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La modifica alla denominazione della Fondazione quale riportata all'Articolo 1 e conseguente alla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata dal Notaio Sergio D'ARRIGO di Ivrea in data 29 ottobre 2020 ha effetto dall'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017. Fino a tale data la denominazione della Fondazione, agli effetti delle relative agevolazioni fiscali e tributarie, rimarrà "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ONLUS".

Il limite dei tre mandati per i Consiglieri che non siano nominati dal Fondatore di cui all'art. 8, ultimo comma, avrà effetto a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio, effettuato dopo l'adozione delle modifiche statutarie di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata dal Notaio D'ARRIGO di Ivrea in data 29 ottobre 2020. A tal fine i mandati eventualmente svolti dai Consiglieri fino a tale rinnovo non saranno considerati agli effetti del detto limite.

In originale firmato:

Giorgio Berutti

Sergio D'Arrigo notaio

Registrato a Torino - DP II il 2 novembre 2020 al n. 43146 serie 1T euro 0,00.

Attesto io sottoscritto dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, che la presente copia redatta su supporto informatico con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è conforme al suo originale.

Ivrea, 2 novembre 2020.